

## FOGLIO INFORMATIVO

### Informazioni sulla Banca

**Denominazione e forma giuridica:** Farbanca Spa

**Sede legale:** Via Imerio, 43/b – 40126 Bologna

**Sede amministrativa:** Via Imerio, 43/b – 40126 Bologna

**Indirizzo telematico:** www.farbanca.com

**Codice ABI:** 3110

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia :** 5389

**Gruppo bancario di appartenenza:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Direzione e Coordinamento:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese :** 01795501202

**Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:**

- Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
- Fondo nazionale di garanzia

**Capitale sociale:** Euro 28.242.100 i.v.

**Riserve:** Euro 5.679.190

## Caratteristiche e rischi tipici dei servizi

### SERVIZIO POS

#### Struttura e funzione economica

Il Servizio consente all'Esercente di ricevere il pagamento di beni e servizi disposti dai titolari di carte di pagamento tramite apposite apparecchiature POS. L'utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate abilitate ai circuiti internazionali presuppone il perfezionamento, a cura dell'Esercente, di appositi accordi con gli Acquirer disciplinanti l'accettazione delle carte predette.

#### Principali rischi (generici e specifici)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Pagamenti effettuati a fronte di utilizzo fraudolento degli strumenti di moneta elettronica

#### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>ESERCENTE</b>	Il soggetto che aderisce al servizio
<b>CARTE</b>	le carte di debito (abilitate al circuito PagoBANCOMAT e/o ai circuiti internazionali), le carte prepagate (abilitate al circuito PagoBANCOMAT e/o ai circuiti internazionali) emesse dalla Banca o da altre banche, le carte di debito aziendali emesse dalla Banca, le carte di credito abilitate al presente Servizio ai sensi dell' art.2.2 del presente contratto.
<b>TITOLARE</b>	il soggetto titolare delle Carte
<b>POS</b>	apparecchiatura "Point of Sale" utilizzata per il pagamento con le Carte
<b>ACQUIRER</b>	ente che consente l'accettazione di carte di credito, di debito e prepagate abilitate ai circuiti internazionali sulla base di apposita convenzione con la Banca e con il quale l'Esercente ha stipulato specifico accordo

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Servizio POS	
Commissione fissa mensile per terminale	Euro 40,00
Commissione fissa mensile per esercizio commerciale	Euro 40,00 moltiplicato per il numero dei terminali presenti
Commissione variabile mensile per terminale	Fino a un massimo di Euro 40,00
Commissione percentuale sui flussi del transato	3% con un minimo di Euro 50,00 per esercizio commerciale
Commissione fissa sulla singola transazione	Euro 1,00
Contributo spese di installazione per singolo POS	Euro 100,00
Contributo spese di disinstallazione per singolo POS	Euro 180,00
<b>Valuta di accredito del transato:</b>	
PAGOBANCOMAT	3 gg lavorativi successivi alla data dell'operazione
CARTASì	3 gg lavorativi successivi alla data dell'operazione
BANCAMERICARD	3 gg lavorativi successivi alla data dell'operazione
AMERICAN EXPRESS	3 gg lavorativi successivi alla data dell'operazione
Spese di spedizione comunicazioni Banca	Euro 3,00 per ciascuna spedizione

Per tipologie particolari di apparecchi POS le tariffe verranno concordate di volta in volta in relazione alla tecnologia, al sistema di collegamento e d'installazione

**NORME CONTRATTUALI****CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO FRA BANCA E CLIENTE****Ufficio reclami della Clientela.**

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca e, qualora non sia stata fornita risposta nel termine di 60 giorni – o 90 giorni in caso di reclamo relativo ai servizi di investimento – ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Correntista, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Correntista può far ricorso all'Ombudsman – Giurì bancario, sempreché l'oggetto della controversia non sia superiore a 50.000 euro e la stessa non sia già stata portata all'esame dell'Autorità Giudiziaria, o di un Collegio Arbitrale, o di un Organismo Conciliativo.

**Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela.**

E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

**Poteri di rappresentanza.**

Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

La revoca e la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché la rinuncia da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano in ogni caso trascorsi tre giorni bancariamente lavorativi dal ricevimento della stessa. Quanto precede vale anche quando la revoca, la modifica e la rinuncia siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, rese di pubblica ragione, o comunque divenute cognite alla Banca.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. In deroga all'articolo 1726 codice civile, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocazioni, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma II.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Il Cliente ratifica, senza alcuna eccezione ad opporre, gli atti e le operazioni eventualmente compiuti dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati in situazioni di eccesso rispetto alle facoltà loro conferite.

**Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto.**

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

I cointestatari rispondono in ogni caso in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, atto o fatto anche di un solo cointestatario, con particolare riguardo alle obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

**Diritto di garanzia.**

La Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che le pervengano successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitabili sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruentemente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori ad una volta e mezzo il predetto credito.

**Compensazione.**

Quando tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'articolo 1186 codice civile, od al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. (La clausola non trova applicazione nei confronti dei Consumatori)

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'articolo 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

**Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti.**

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

In deroga agli artt. 1193 e 1194 codice civile, la Banca ha piena facoltà di imputare i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi a estinzione o a decurtazione di una o più obbligazioni del Cliente stesso.

**Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 118 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e relative modifiche ed integrazioni. Resta fermo il diritto del Cliente di recedere dal rapporto nei termini previsti dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

**Controversie e Foro giudiziario.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto ed all'utilizzazione dei Servizi in esso regolati è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, se il Cliente è un "Professionista"; quello di residenza o domicilio eletto del Cliente se lo stesso è un "Consumatore".

**SERVIZIO POS**

Il Servizio consente all'Esercente di ricevere il pagamento di beni e servizi disposti dai titolari di carte di pagamento tramite apposite apparecchiature POS.

L'utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate abilitate ai circuiti internazionali presuppone il perfezionamento, a cura dell'Esercente, di appositi accordi con gli Acquirer disciplinanti l'accettazione delle carte predette.

**Principali obblighi dell'Esercente**

L'Esercente è tenuto a:

- accettare le Carte anche per importi di minima entità, in qualunque periodo dell'anno;
- verificare la presenza dei marchi dei circuiti abilitati sulle carte prima di iniziare l'operazione;
- applicare ai titolari gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, saldi e simili, praticati alla clientela pagante con altri mezzi;
- accettare la sostituzione o la restituzione di merci già fornite ai titolari delle Carte con i normali criteri adottati per la propria clientela;
- comunicare immediatamente alla Banca, mediante lettera raccomandata A/R, la cessazione delle attività, la cessione a qualsiasi titolo totale o parziale dell'azienda, i mutamenti in genere della proprietà o della gestione della stessa attività, le variazioni o modifiche della denominazione o ragione sociale, assumendo a proprio carico ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare alla Banca dal ritardo od omissione di tali segnalazioni;
- consegnare ai Titolari lo scontrino rilasciato dal POS, dal quale devono risultare, in modo leggibile, gli elementi identificativi dell'operazione di pagamento;
- conservare con ogni diligenza le apparecchiature POS fornite dalla banca.

**Valore documentale delle istruzioni di pagamento ed efficacia probatoria**

Viene convenzionalmente riconosciuto valore documentale alle istruzioni di pagamento impartite elettronicamente dal Titolare della carta con le modalità previste per l'utilizzo della carta stessa, nonché efficacia probatoria alle risultanze delle registrazioni conseguentemente effettuate sull'elaboratore centrale della Banca o della Società alla quale la Banca ha affidato l'erogazione del servizio.

**Durata**

Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato. In qualunque momento ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal Servizio con preavviso di almeno venti giorni, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di lettera raccomandata.

La Banca potrà recedere senza preavviso qualora l'Esercente:

- sia protestato o sottoposto a procedura esecutiva o concorsuale;
- abbia accettato ripetutamente operazioni fraudolente, oppure sia estinto per qualsivoglia causa il rapporto di conto corrente indicato in allegato al contratto.

**Clausola risolutiva espressa**

E' convenuto a favore della Banca il diritto di risolvere il presente contratto, a norma dell'art.1456 del c.c., nel caso che l'Esercente non adempia agli obblighi previsti all'art.3 del contratto. La risoluzione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte dell'Esercente della lettera raccomandata A/R in cui la Banca dichiara di valersi della clausola risolutiva.

**Limitazioni di responsabilità**

La Banca non risponde di eventuali interruzioni del Servizio, disguidi o disservizi conseguenti a impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o regolamentari sopravvenute, da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti od atti di natura giudiziaria, da fatti o atti imputabili a terzi, caso fortuito, forza maggiore - ivi compresi scioperi del personale proprio o di strutture tecniche delegate o di altre banche. La Banca rimane estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Esercente ed il portatore della Carta relativamente alla fornitura di beni e/o servizi pagati tramite il POS.

**Sospensione del servizio**

La Banca si adopera per garantire la continuità del servizio, ferma restando la facoltà della Banca medesima di operare temporanee sospensioni del servizio per ragioni tecniche o di sicurezza.